



STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCIERI TORRES SASSARI

Art. 1 Denominazione

- a) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, risulta costituita nell'anno 1987, l'Associazione sportiva Dilettantistica non commerciale, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale, che assume la denominazione di " Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Torres Sassari", di seguito chiamata nel presente Statuto "L'Associazione".
- b) L'Associazione aderisce alla FITARCO (Federazione Italiana Tiro con L'arco), aderente al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e relative strutture periferiche.
- c) L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

Articolo - 2 Scopo

L' Associazione Sportiva si propone:

- a) Di avere come finalità lo sviluppo, la diffusione e la promozione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche, di ricerca e le attività ad esse connesse.
- b) Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alle finalità associative.
- c) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco ed altri sport ad essa collegati, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva, indire corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
- d) Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti, o ad altri, utilizzati per lo svolgimento dell'attività, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;

ARTICOLO - 3 Impegni dell'Associazione

- a) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.
- b) L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.
- c) L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il



rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

- d) Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle Società affiliate.
- e) Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- f) L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Inoltre, l'Associazione Sportiva, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo su delega dell'assemblea dei soci, potrà:

- g) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aeree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- h) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- i) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- j) I proventi delle eventuali attività commerciali e dell'attività ordinaria dell'Associazione in nessun caso possono essere suddivisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo - 4 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo - 5 Domanda d'ammissione

- a) Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'Associazione. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti e doveri che ne derivano.
- b) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, del CONI, della FITARCO e dei suoi organi.
- c) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- d) La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
- e) In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà che sottoscrive la domanda di chi rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.



- f) Il socio è tenuto al pagamento della quota d'iscrizione (FITARCO) e della quota sociale annua secondo le modalità stabilite dal regolamento e nella misura stabilita annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.
- g) La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Articolo - 6 I soci

- a) L'Associazione riconosce le seguenti figure societarie:
 - b) Soci Fondatori, appartengono a tale categoria i soci intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione, o che hanno più di 25 anni di Associazione consecutiva; hanno diritto di voto.
 - c) Soci Benemeriti, coloro che hanno ricevuto tale qualifica per voto unanime, del Consiglio direttivo, per meriti speciali; hanno diritto di voto.
 - d) Soci Onorari, l'Associazione può conferire tale qualifica a persone o enti per voto unanime del Consiglio direttivo; hanno diritto di voto.
 - e) Soci Minorenni, ovvero coloro che non hanno ancora compiuto la maggiore età. I soci minorenni non hanno diritto di voto. Al raggiungimento della maggiore età il socio minorenne diviene automaticamente socio ordinario.
 - f) Soci Ordinari, tutti coloro che svolgono attività agonistica o partecipano attivamente all'attività dell'Associazione, che hanno già compiuto la maggiore età; hanno diritto di voto.
 - g) Soci Aspiranti: tutti coloro che intendono svolgere attività agonistica e hanno già compiuto la maggiore età, permangono in tale categoria per un periodo di tirocinio di due anni, e non hanno diritto di voto. Alla scadenza dei due anni, salvo eventuale dispensa a discrezione del Consiglio Direttivo, prendono automaticamente la categoria di Socio Ordinario.
 - h) Soci Sostenitori, ovvero coloro che per favorire lo sviluppo del tiro con l'Arco contribuiscono con una quota stabilita annualmente dall'assemblea dei soci; non hanno diritto di voto.
 - i) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.
 - j) I soci di cui al punto b-c-d- devono essere ratificati dall'assemblea dei soci.

Articolo - 7 Decadenza dei Soci

- a) I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - 1) dimissione volontaria con richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni non esonerano il socio dal pagamento delle somme che a qualsiasi titolo debbano essere ancora versate alla Associazione.
 - 2) Morosità protrattasi per oltre 4 mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o del non rispetto dei tempi eventualmente concessi dal Consiglio Direttivo, su richiesta esplicita dell'interessato, per validi motivi.
 - 3) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - 4) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.
- b) Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- c) L'Associato radiato non può essere più riammesso.
- d) La radiazione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.



Articolo - 8 Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo

Articolo - 9 Assemblea generale dei soci

- a) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- b) L'Assemblea viene convocata a cura del Consiglio Direttivo.
- c) La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dei luoghi d'allenamento e, se presente, sul sito WEB dell'Associazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza nel caso di convocazione dell'assemblea Ordinaria e di quindici giorni nel caso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo di svolgimento, la data e l'orario di prima e seconda convocazione ed eventuali documenti relativi all'ordine del giorno.
- d) **L'assemblea ordinaria:**
 - 1) Approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - 2) Procede all'elezione delle cariche sociali;
 - 3) Elegge eventuali cariche societarie onorarie e benemerite;
 - 4) Approva i regolamenti.
 - 5) Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
- e) **L'assemblea Straordinaria:**
 - 1) di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
 - 2) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione
- f) L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero stabilito dal presente statuto.
- g) Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento o dietro sua proposta, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- h) L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- i) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.



- j) Di ogni assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le forme ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo - 10 Diritti di partecipazione

- a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo le categorie dei Soci aventi diritto, così come stabilito dall'articolo 5.
- b) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Articolo - 11 Validità delle Assemblee

- a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto (50%+1) e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto, più l'eventuale delega.
- b) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto dei presenti.

Articolo - 12 Elezioni

- a) L'elezione degli organismi direttivi avviene ogni quattro anni e comunque non oltre il mese di Aprile dell'anno seguente all'effettuazione dei Giochi Olimpici Estivi.
- b) La convocazione dell'assemblea avverrà nei termini previsti nel presente statuto, e dovrà prevedere l'elezione diretta del Presidente, di quattro membri eletti in rappresentanza dei soci ordinari, di un membro eletto in rappresentanza degli atleti e di un membro eletto in rappresentanza degli tecnici iscritti nell'apposito albo Federale.
- c) Tutti i soci maggiorenni, aventi diritto di voto, possono candidarsi liberamente alle cariche sociali. La loro candidatura dovrà essere inoltrata, in carta libera, alla società entro i 4 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'assemblea elettiva.
- d) La candidatura è ammessa in una sola categoria tra quelle ammesse ad elezione.
- e) Le votazioni vengono svolte a scrutinio segreto o palese se richiesto con voto unanime dall'assemblea dei soci.
- f) Per essere eletti a qualsiasi carica è necessaria la maggioranza semplice dei presenti all'Assemblea.

Articolo - 13 Cariche Onorarie

- a) Le cariche onorarie devono essere proposte dal Consiglio Direttivo all'assemblea dei soci con allegata una relazione che metta in evidenza le motivazioni per le quali viene proposta la carica onorifica.



- b) Possono essere candidati soci che si siano particolarmente distinti e prodigati per la crescita dell'Associazione e per la divulgazione e la pratica del tiro con l'arco.
- c) I candidati proposti devono essere tesserati all'Associazione da almeno venti anni senza discontinuità di tesseramento Fitarco.
- d) Le cariche onorarie sono esenti dal pagamento della quota annuale associativa.

Articolo - 14 Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è formato da sei membri eletti tra i soci maggiorenni, aventi diritto di voto, dei quali uno in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici iscritti nell'apposito albo.
- b) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
- c) I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- d) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
- e) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti. La convocazione è fatta a mezzo lettera o affissione di avviso nella sede sociale, non meno di sette giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
- f) In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- g) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, assegnati dall'assemblea dei soci, per la gestione dell'Associazione.
- h) Spetta pertanto al Consiglio:
 - 1) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - 2) Gestire il rendiconto delle entrate e delle uscite dell'attività dell'Associazione
 - 3) Redigere il rendiconto consuntivo e preventivo da presentare annualmente all'assemblea dei soci entro il mese di Aprile dell'anno successivo all'anno rendicontato;
 - 4) Compilare i regolamenti interni;
 - 5) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
 - 6) Deliberare sulla costituzione e scioglimento delle varie attività sportive autonome;
 - 7) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
 - 8) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori d'attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - 9) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
- e) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
- f) Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.



Articolo - 15 Il Presidente

- a) Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, su mandato dell'assemblea dei soci, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.
- b) Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo - 16 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato dal Presidente.

Articolo - 17 Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo - 18 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 19 Dimissioni

- a) Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile nella quale procederà alle votazioni per integrare i consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio olimpico interessato.
- b) Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.
- c) Il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente dovranno considerarsi decaduti e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
- d) Il Presidente ed il Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso non venga approvato dalla maggioranza il rendiconto economico e la relazione tecnico, morale e finanziaria, annuale.



Articolo - 20 Il Rendiconto

- a) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.
- b) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- c) All'atto della convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere allegato e messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
- d) Il rendiconto economico, annualmente entro il mese di Aprile dell'anno successivo all'anno finanziario in questione, portato in assemblea dei socie per la sua approvazione.

Articolo - 21 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo - 22 Fondo comune

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo - 23 Scioglimento

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
- b) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
- c) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo - 24 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.



Articolo - 25 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.